



# CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Via Libertà n. 5 - 93100 CALTANISSETTA  
Tel. 0934/71281 - prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it - prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria  
FUNZIONE:  
MACROATTIVITA':  
ATTIVITA':

RUO: \_\_\_\_\_

Nº 6636 Prot. Segr. ldf.

Caltanissetta, - 4 DIC 2019

**Oggetto: Stipula protocollo di intesa in tema di "liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili".**

**Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Penali  
della Corte d'Appello  
Sede**

**Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli  
dell'Ordine degli Avvocati di  
Caltanissetta - Enna - Gela**

**Ai Sigg.ri Presidenti delle Camere Penali di  
Caltanissetta - Enna - Gela**

**Ai Sigg.ri Responsabili delle Cancellerie  
delle Sezioni Penali della Corte d'Appello  
Sede**

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette copia del protocollo sottoscritto in data 3 dicembre 2019.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

*Maria Grazia Vagliasindi*



# CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

## PROTOCOLLO

### LIQUIDAZIONE ACCELERATA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI A FAVORE DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI

In data 3 dicembre 2019 nei locali della biblioteca della Corte di Appello di Caltanissetta, sono presenti: il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, l'avv. Pierluigi Zoda n.q. di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, l'avv. Salvatore Spinello n.q. di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, l'avv. Maria Antonia Giordano n.q. di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.

^^^^^^

- Premessa la necessità di adottare un protocollo per una conforme procedimentalizzazione delle richieste di liquidazione degli onorari a favore dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una riflessione congiunta, condivisa da tutti i magistrati in servizio presso la Corte addetti al settore penale e dagli avvocati iscritti ai Consigli dell'Ordine stipulanti;
- premesso, inoltre, che il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto – in un'ottica di concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa

nel processo penale – e che il protocollo assicura una semplificazione della liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzate per categorie di procedimenti con il vantaggio di evitare al giudice un’onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare al difensore pagamenti più celeri;

- considerato, in particolare, che la stipula del protocollo è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo di una standardizzazione della modulistica in uso e di una condivisione interna (fra magistrati) ed esterna (fra difensori) dei criteri generali adottati per la quantificazione degli onorari in modo da evitare, nell’ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di omogenea attività difensiva, così da assicurare una riduzione del numero di opposizioni, anche in riscontro del clima di armonia e reciproca collaborazione esistente tra il Foro e l’Autorità giudiziaria nissena, nel rispetto delle prerogative di ciascuna categoria;

- che il protocollo può, altresì, garantire la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio e, in particolare, una riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza oltre che una riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dall’emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario ed una riduzione delle spese generali sostenute dall’Amministrazione (copie, notifiche, varie);

- tutto ciò premesso, con il presente atto, si conviene quanto segue:

1

e’ concordata tra la Corte di Appello di Caltanissetta e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela l’adozione di una tariffa standard per le “liquidazioni dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”. I difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l’istanza di liquidazione in udienza al termine della discussione, chiedendo l’applicazione del protocollo.

2

La pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, come previsto dal novellato comma 3 bis dell'articolo 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla presenza del difensore, esonera la cancelleria dalle comunicazioni di rito.

3

Alla tariffa standard, qui di seguito indicata, dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A e CP.A come per legge.

L'adesione al protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

4

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che si raccomanda di segnalare.

5

La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione della maggiore o minore complessità dei procedimenti trattati, secondo la seguente tabella:

**PROCEDIMENTI DINANZI LE SEZIONI PENALI ORDINARIE**  
**SVOLTI IN PRIMO GRADO DINANZI IL TRIBUNALE**  
**MONOCRATICO ANCHE CON RITO ABBREVIATO**

1. Processi senza attività di rinnovazione istruttoria e con discussione che si esaurisca in una sola udienza, già detratta la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R 115/2002:

totale: complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante: complessivi euro 600,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

2. Processi caratterizzati da particolare complessità, desumibile anche dalla gravità e numero delle imputazioni, nonché dal numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, o con attività di rinnovazione istruttoria o fase di discussione che non si esaurisca in una sola udienza, escluse le udienze di mero rinvio, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R 115/2002:

totale: complessivi euro 1.350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante complessivi euro 900,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva e contributo cassa Avvocati

3. Processi che, in primo grado, abbiano avuto una trattazione dibattimentale complessa, il cui esame comporti un maggiore impegno nella redazione dei motivi di impugnazione, e in particolare processi in cui il dibattimento, in primo grado, si sia protratto per oltre cinque udienze.

Totale: complessivi euro 1.750,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante complessivi euro 1.150,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

**PROCEDIMENTI SVOLTI IN PRIMO GRADO DINANZI IL TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE O DI COMPETENZA, COMUNQUE,  
DEL TRIBUNALE COLLEGALE CHE SI SIANO SVOLTI CON RITO  
ABBREVIATO**

1. Processi senza attività di rinnovazione istruttoria e con fase di discussione che si esaurisca in una sola udienza, escluse le udienze di rinvio, compresa la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R 115/2002:

totale: €.1.350.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante complessivi euro 900,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

2. Processi caratterizzati da particolare complessità, desumibile anche dalla gravità e dal numero delle imputazioni, nonché dal numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, o con attività di rinnovazione istruttoria o fase di discussione che non si sia esaurita in una sola udienza, escluse le udienze di mero rinvio, già detratta la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R 115/2002:

totale: €.1.800.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante complessivi euro 1.300,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva e contributo cassa Avvocati

3. Processi che, in primo grado, abbiano avuto una trattazione dibattimentale complessa, il cui esame comporti un maggiore impegno nella redazione dei

motivi di impugnazione, e in particolare processi il cui dibattimento, in primo grado, si sia protratto per oltre cinque udienze:

totale: complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non appellante complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

### **MISURE DI PREVENZIONE**

1) Procedimenti instaurati con proposta di misura personale, compresi i procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o richiesta di revoca della misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R 115/2002:

totale: €.1.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

2) procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta a personale), o richiesta di revocazione, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R 115/2002:

a. procedimenti di minima complessità, la cui trattazione si esaurisca in una sola udienza, escluse le udienze di mero rinvio: totale: €.1.450,00. oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

b. procedimenti complessi, la cui trattazione non si esaurisca in una sola udienza, escluse quelle di mero rinvio, o implicanti necessità di approfondimenti istruttori: totale: €.1.800, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

### **INCIDENTE DI ESECUZIONE**

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

incidente di esecuzione con fissazione udienza: già detratta

la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.900.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Incidente di esecuzione senza fissazione udienza: già

detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.600.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

### ISTANZE CAUTELARI

1) Procedimenti dinanzi al Tribunale per il Riesame- svolti durante la pendenza del giudizio in grado di appello o durante la pendenza del giudizio in primo grado ma non ancora liquidati, concernenti istanza di riesame o appello- euro 1.350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002.

La liquidazione avverrà una sola volta per tutte le istanze di riesame o di appello al termine della fase cautelare da individuarsi al momento di cessazione dell'esecuzione della misura cautelare.

2) Procedimenti concernenti istanza di revoca, in caso di accoglimento della stessa - svolti durante la pendenza del giudizio in grado di appello o durante la pendenza del giudizio in primo grado ma non ancora liquidati- euro 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002.

## **PROCEDIMENTI INNANZI LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

Processi che, durante la fase di appello, non abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o la cui discussione si sia esaurita in non più di tre udienze, escluse le udienze di rinvio, compresa la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

totale: €.2.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

## **PROCEDIMENTI INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

1. Processi di minima complessità, che durante la fase di appello non abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o la cui discussione si sia esaurita in una sola udienza, escluse le udienze di rinvio, compresa la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

totale: €.2.010.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non ricorrente verrà liquidato l'importo stabilito dalla Suprema Corte.

2. Processi caratterizzati da particolare complessità, desumibile anche dalla gravità e numero delle imputazioni, nonché dal numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, o che in appello abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria già detratta la diminuzione ex art 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

totale: €.2.814.00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non ricorrente verrà liquidato l'importo stabilito dalla Suprema Corte.

6.

Le linee guida si applicano in ogni caso, tranne che il difensore espressamente richieda che non se ne faccia applicazione, anche per l'espletamento di attività difensiva che si sia conclusa in data antecedente alla sottoscrizione del presente protocollo, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art 74 T.U Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art 116 T.U S.G.).

Per le istanze di liquidazione già proposte, prima della sottoscrizione del presente protocollo, il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione delle linee guida concordate.

Nel predetto caso il decreto di liquidazione sarà notificato nel più breve tempo possibile al difensore a mezzo PEC.

7.

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

8.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché copia della documentazione

necessaria all'individuazione della misura specifica dei compensi spettanti in base al presente protocollo.

9.

E' prevista l'applicazione di variabili in aumento, laddove ricorrenti i seguenti presupposti:


- indennità di trasferta aumento forfettario: €.100,00
- pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, sino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

In caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 c.p.p. potrà eventualmente applicarsi un ulteriore aumento in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base.

Caltanissetta 3 dicembre 2019

**Il Presidente della Corte**

*Maria Grazia Vagliasindi*




**Il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta**

*Avv. Pierluigi Zoda*



**Il Presidente del C.O.A. di Enna**

*Avv. Salvatore Spinello*



**Il Presidente del C.O.A. di Gela**

*Avv. Maria Antonia Giordano*

